



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Segreteria del Direttore Generale
Via G. Garaci, 36 – 00157 Roma

Roma, 30.05.2012

prot. n. 15241/Rv

alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Agli U:M:C:
LORO SEDI

alla Regione siciliana
Assessorato trasporti turismo e commercio
Direzione trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

all'Assessorato regionale turismo,
commercio e trasporti
Direzione compartimentale m.c.t.c.
per la Sicilia
via Niccolò Garzilli, 34
PALERMO

alla Provincia autonoma di Trento
Servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione
Lungadige S. Nicolò, 14
TRENTO

alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Palazzo provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

alla Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale per la mobilità,
energia ed infrastrutture e trasporti
via Giulia, 75/1
TRIESTE

alle Province del Friuli Venezia Giulia
Servizi motorizzazione civile
LORO SEDI

al Ministero dell'interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale
ROMA

al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ROMA

al Comando Generale della Guardia di Finanza
ROMA
all'Unione Province Italiane
piazza Cardarelli, 4
ROMA

all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia
via dei Prefetti, 46
ROMA

all'AIRA-CNA
via Guattani, 13 ROMA

all'ANARA CONFARTIGIANATO
via S. Giovanni in Laterano, 152
ROMA

all'ASSOAUTO
via L.B. Alberti, 12
MILANO

alla CONFAPI
via della Colonna Antonina, 52
ROMA

Alla CASARTIGIANI
Via Flaminio Ponzio, 2
ROMA

All'AICA
Via A. G. Ragazzi, 9
ANZOLA EMILIA

alla CONFAUTO
via Monte Ceneri, 58
MILANO

alla FEDERPNEUS
via A.G.Ragazzil, 9
ANZOLA EMILIA (BO)

All'ANFIA
C.so Galileo Ferraris 61
10128 TORINO

All'UNRAE
Via Abruzzi 25
00187 ROMA

all'Automobile Club d'Italia
via Marsala, 8
ROMA

all'UNASCA
piazza Marconi, 25
ROMA

all'ACEA
via Strada Parma, 34
frazione Pilastro
LANGHIRANO (PR)

alla CONFARCA
via Laurentina, 569
ROMA

OGGETTO: articolo 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo"

E' stato chiesto a questa Direzione di esprimere il proprio competente parere in ordine alla possibilità, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge in oggetto, di continuare ad applicare le disposizioni, emanate da enti autarchici territoriali, inerenti il c.d. "bollino blu" ossia il controllo annuale delle emissioni dei gas di scarico dei veicoli a motore, effettuato, previa specifica autorizzazione rilasciata dai citati enti, da operatori privati, esercenti l'attività di officina meccanica od elettrauto.

In proposito si chiarisce che la norma in esame, la cui rubrica titola "Semplificazioni in materia di circolazione stradale, abilitazioni alla guida, affidamento del servizio informazioni sul traffico, bollino blu e apparecchi di controllo della velocità", la cui unica finalità è quella di semplificare e razionalizzare alcune disposizioni inerenti la circolazione dei veicoli a motore, ha precisato che "a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo."

La formulazione della disposizione, anche in ragione delle finalità che persegue, non consente interpretazioni diverse da quella letterale che conduce ad affermare che, a

far data dalla sua entrata in vigore, l'unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, così come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).

Di conseguenza, si precisa che:

- a) la norma in oggetto ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'articolo 80 del c.d.s., inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore;
- b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica;
- c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Maurizio Vitelli)

